

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“CANILE DE TERMINE”

Capo 1- Costituzione, sede, scopi:

Art. 1 E' costituita con sede in Firenze l'associazione denominata “CANILE DE TERMINE”.

Art. 2 L'associazione è assolutamente apolitica e si basa su norme organizzative democratiche, ispirate ai principi costituzionali e ai criteri di trasparenza amministrativa; l'associazione non ha scopo di lucro.

Art. 3 L'associazione si propone la protezione del cane, del gatto ed in generale degli animali in stato di bisogno. In particolare si prefigge:

- La fondazione e la gestione di rifugi per cani e gatti randagi ed animali in stato di bisogno;
- Lo svolgimento di una costante e rigorosa azione attraverso parlamentari, la stampa e con ogni altro mezzo all'uopo idoneo per la modificazione ed il miglioramento delle disposizioni di legge che tutelano gli animali, curando in particolare perché si addivenga ad un inasprimento delle pene previste dal codice penale per i reati di maltrattamento e sevizie degli animali;
- Lo studio e l'attuazione dei mezzi di tutela contro ogni forma di crudeltà verso i cani ed i gatti e gli animali in genere
- L'organizzazione di mostre, trattenimenti ed altre manifestazioni e attività idonei a favorire gli scopi dell'associazione;

L' Associazione potrà istituire sedi secondarie dipendenze e delegazioni su tutto il territorio nazionale ed anche all' estero.

Capo 2- Soci

Art 4- Possono far parte dell'associazione singole persone nonché enti collettivi,

quali scuole, istituti, circoli, ecc...

Art 5- Per essere iscritti all'associazione gli interessati devono fare domanda al consiglio direttivo, il quale decide sull'ammissione sulla base dei requisiti del richiedente, che deve aver tenuto, anche in passato, un comportamento consono allo spirito dell'associazione, deve dividerne a pieno le finalità, essere animato da spirito di solidarietà e capacità di cooperazione ed integrazione con l'organizzazione cui aspira di far parte. La decisione del consiglio è insindacabile.

Art 6- La qualifica di socio si acquisisce dopo il parere positivo del Consiglio Direttivo dell'Associazione e dopo aver pagato la quota associativa che avrà valore annuale e scadrà al 31 Dicembre di ogni anno.

Art. 7- I soci prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito e non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività prestata, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute nei limiti di quanto stabilito dal consiglio direttivo. Lo status di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione. Il consiglio può ammettere anche soci che contribuiscano solo economicamente alle finalità statutarie. La quota associativa è personale, intrasferibile ed intrasmissibile, non è rivalutabile né rimborsabile.

Art. 8 Ogni socio ha il dovere di osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, le deliberazioni delle assemblee e degli organi esecutivi dell'associazione, nonché di cooperare efficacemente e legalmente all'affermazione materiale e morale dell'associazione.

Art. 9 I soci hanno il diritto-dovere di partecipare alle assemblee con voto singolo per la modificazione delle norme statutarie, per l'approvazione del bilancio, per l'elezione delle cariche sociali e per ogni altra questione ad essa

sottoposta a norma dell'art.16 del presente statuto.

Art.10 La qualifica di socio si perde:

- per dimissioni volontarie dal giorno successivo all'accettazione di esse da parte del consiglio direttivo.
- per il mancato pagamento della quota associativa entro il 31 Marzo dell'anno successivo alla scadenza.
- per espulsione deliberata dal consiglio direttivo quando il socio abbia compiuto atti disonorevoli, o abbia tenuto un comportamento disdicevole o dannoso o contrario allo spirito ed alle finalità dell'Associazione, o sia venuto meno ai doveri di cui al precedente art.8.

Capo 3 - Mezzi di finanziamento

Art 11 l' Associazione CANILE DEL TERMINE provvede alla realizzazione dei propri fini:

- con le quote ed i contributi dei soci,
- con il ricavato di spettacoli, conferenze, manifestazioni, attività produttive e commerciali marginali
- con contributi, liberalità e sovvenzioni di privati, di Enti pubblici ed organismi internazionali
- con eventuali lasciti o donazioni
- con rimborsi derivanti da convenzioni con Comuni, Province e Regioni.
- con ogni altro tipo di entrata

Può possedere o acquistare beni immobili, beni mobili registrati, beni mobili; i beni di proprietà degli aderenti o di terzi che risultino utilizzati dall'associazione per gli scopi statutari si intendono a questa concessi a titolo di comodato gratuito.

Capo 4- Organi dell' Associazione, Bilancio.

Art 12 Sono organi dell'Associazione:

- assemblea generale dei soci
- consiglio direttivo

Art 13 L'assemblea generale è costituita da tutti gli iscritti all'associazione. Potrà tenersi anche in luogo diverso dalla sede sociale. Essa si convoca di ordinario una volta l'anno. Potrà essere comunque convocata, in via straordinaria, dal Presidente dell'associazione, sia motu proprio che su richiesta di almeno un decimo dei soci o di due consiglieri.

Art 14 La convocazione dell'assemblea dovrà essere fatta per iscritto, indicando il luogo, la data, l'ora dell'adunanza e gli argomenti iscritti dell'ordine del giorno. Mediante avvisi personali o con altri mezzi ritenuti dal Consiglio Direttivo idonei ad assicurarne la tempestiva conoscenza ai soci, quali e-mail, affissione di manifesti murali od a mezzo di comunicati stampa.

Art 15 Le adunanze sono considerate valide in prima convocazione se vi interviene la maggioranza assoluta dei soci. In seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti. La seconda convocazione dell'assemblea può essere indetta un'ora dopo la prima, purchè chiaramente indicata nella comunicazione data.

Gli avvisi devono essere resi noti agli interessati almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Sono comunque validamente costituite le Assemblee nelle quali siano presenti la totalità dei Soci e dei componenti del Consiglio Direttivo, e tutti si dichiarino edotti circa gli argomenti all'ordine del giorno.

Art 16 L'assemblea generale dell'associazione elegge nel suo seno ogni cinque anni il consiglio direttivo (entro il primo quadrimestre dell'anno), così composto:

- n°1 presidente
- da n°2 a n°6 consiglieri

Spetta al consiglio direttivo di eleggere nel proprio seno il Vice-Presidente ed un segretario. L'assemblea generale dei soci dell'associazione provvede inoltre all'approvazione dei Bilanci Preventivi e dei bilanci Consuntivi, nonché a decidere su ogni altra questione che venga ad essa sottoposta dal Presidente, o dal Consiglio Direttivo, oppure, a seguito di richiesta scritta di almeno un quinto dei soci.

Art 17 Il consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione e pertanto provvede all'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e a svolgere l'azione sociale in conformità alle norme statutarie. Esso prepara i bilanci preventivi ed i conti consuntivi da presentare all'assemblea, delibera le erogazioni del fondo sociale, per spese impreviste o comunque di una certa rilevanza; cura l'esame delle domande di ammissione deliberando insindacabilmente secondo quanto disposto dall' art. 5 del presente statuto. E' pure spettanza del consiglio direttivo (in mancanza, deve provvedere l'Assemblea) di provvedere all' espulsione dei soci, di accertarne o respingerne le dimissioni volontarie, di approntare schemi di eventuali modifiche al presente statuto da sottoporre all' approvazione dell'assemblea. Il consiglio direttivo si riunirà ogni qual volta lo ritenga opportuno il presidente o ne facciano richiesta almeno due dei membri in carica. Le riunioni del consiglio direttivo sono valide se interviene la maggioranza dei membri. Ogni consigliere esprime un singolo voto e le decisioni sono prese a maggioranza degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art 18 Gli avvisi di convocazione del consiglio, anche per e-mail, devono pervenire agli interessati almeno il giorno precedente a quello fissato per l'adunanza.

Art 19 Il presidente del consiglio direttivo è anche presidente dell'associazione, ha la legale rappresentanza negli atti giudiziari e stragiudiziali a tutti gli effetti di

legge e prende le decisioni di urgenza, entro i limiti fissati dal consiglio direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo. In sua assenza è sostituito dal vicepresidente. Il presidente dell'associazione presiede di diritto l'assemblea generale dei soci ed appronta lo schema di ordine del giorno da sottoporre all'approvazione del consiglio.

Art 20 L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Il bilancio annuale è predisposto e sottoposto all'assemblea entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio, e reso disponibile ai soci almeno dieci giorni prima della data fissata per l'assemblea di approvazione. Il primo bilancio si chiude al 31.12.2007.

Art 21 La durata dell'ufficio per gli eletti a qualsiasi carica, secondo le norme del presente statuto, è di anni cinque. Gli eletti sono rieleggibili. Gli eletti in sostituzione di altri, innanzi tempo scaduti, durano in carica per il solo tempo residuale. Alle cariche sociali possono candidarsi i soci che hanno prestato attività di volontariato all'interno dell'Associazione, in maniera continuativa, quindi senza interruzioni, per un tempo minimo di tre anni. La limitazione che precede non si applica nei primi tre anni di vita dell'Associazione. Le cariche sociali sono gratuite.

Art 22 La risposta alle dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo deve essere riportata sul libro dei verbali dell'Associazione alla prima riunione utile. I dimissionari rimangono in carica fino all'insediamento dei successori.

Art 23 Se per dimissioni o per altra causa, il numero dei componenti il consiglio direttivo si riduce di oltre un quinto, deve convocarsi entro due mesi, l'assemblea generale per le elezioni reintegrative.

Art 24 In caso di dimissione del presidente, ne assume le funzioni il vicepresidente per il periodo residuale della carica.

Capo 5 – Disposizioni finali e transitorie

Art 25- Entro tre mesi dalla costituzione deve riunirsi l'assemblea per l'attribuzione delle cariche sociali. In tale circostanza non operano i limiti alla candidatura di cui all' art. 21.

Art. 26- E' facoltà del consiglio direttivo preparare uno schema di regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Art 27- Qualora l'assemblea generale dei soci decidesse lo scioglimento dell'associazione, le eventuali rimanenze patrimoniali saranno devolute ad un Ente avente scopi affini, secondo le decisioni dell'assemblea stessa, secondo a quanto disposto dall' art 31 C.C. cpv. E' fatto divieto assoluto di distribuzione utili, fondi, capitale, riserve ed avanzi di gestione, anche in via indiretta, durante la vita dell'associazione.

Art 28- Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti che regolano le associazioni similari.